REGOLAMENTO (CE) N. 1436/1999 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1999

relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1º luglio 1999 al 29 febbraio 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visti il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 37, paragrafo 6,

- considerando che, a norma dell'articolo 37 del (1) regolamento (CEE) n. 1785/81, durante le campagne di commercializzazione da 1995/1996 a 2000/2001 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali; che per il momento accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 95/284/CE del Consiglio (3), solamente con i paesi ACP che sono parte contraente del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro;
- considerando che i quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario; che questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna; che i dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna sono ora disponibili per la campagna di commercializzazione 1999/2000; che occorre in questa fase aprire tale contingente per una parte della campagna; che, a causa del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e dei quantitativi mancanti rispetto al bilancio previsionale, occorre autorizzare

ogni Stato membro di raffinazione per il periodo dal 1º luglio 1999 al 29 febbraio 2000 ad importare determinate quantità;

- considerando che, ai sensi degli accordi succitati, i (3) raffinatori interessati debbono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata; che occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 1999/2000;
- considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1º luglio 1999 al 29 febbraio 2000 sono aperti, nell'ambito della decisione 95/284/CE, i seguenti contingenti per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione:

- a) un contingente tariffario di 260 500 t, espresse in zucchero bianco e originarie dei paesi ACP previsti dalla suddetta decisione, recante il numero d'ordine 09.4098;
- b) un contingente tariffario di 10 000 t, espresse in zucchero bianco e originarie della Repubblica dell'India, recante il numero d'ordine 09.4099.

Articolo 2

- Un dazio ridotto speciale di 5,41 EUR per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo si applica all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1.
- Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione (4), il prezzo d'acquisto minimo che dev'essere pagato dai raffinatori comunitari è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

^{(&#}x27;) GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4. (2) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38. (2) GU L 181 dell'1.8.1995, pag. 22.

^{(&}lt;sup>9</sup>) GU L 184 del 3.8.1995, pag. 18.